

## Le regole dei tre strumenti

INDENNITÀ PER PARTITE IVA GESTIONE SEPARATA	CONTRIBUTO PER LAVORATORI AUTONOMI	INDENNITÀ PER ISCRITTI ALLE CASSE PRIVATIZZATE*
<b>REQUISITI PERSONALI</b>		
Non iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie	Esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo o di reddito agrario	Iscritti, anche in via non esclusiva, a una Cassa di previdenza ma non titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
Non pensionati (ammesso l'assegno di invalidità ordinario)	Esclusi gli iscritti alle Casse di previdenza privatizzate	Non pensionati (ammesso l'assegno ordinario di invalidità)
Partita Iva attiva al 19 maggio	Titolari di partita Iva e con attività non cessata al momento della domanda del contributo	Ammessi anche gli iscritti alle Casse dopo il 2018, purché in tale anno abbiano avuto un reddito inferiore a 50mila euro derivante da altra attività
<b>REQUISITO REDDITUALE</b>		
Non previsto	Redditi o compensi nel 2019 non superiori a 5 milioni di euro (non si applica al reddito agrario)	Reddito complessivo 2018 non superiore a 50mila euro
<b>REQUISITO DI RIDUZIONE DEL REDDITO</b>		
Riduzione del reddito di almeno il 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al pari periodo 2019. Calcolo della riduzione secondo il principio di cassa e come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo interessato per l'esercizio dell'attività, comprese quote di ammortamento	Riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. Requisito non richiesto per chi ha avviato l'attività nel 2019 od opera in un Comune già colpito da calamità e con stato di emergenza prima del Covid-19. Per determinare gli importi si fa riferimento alla data di cessione dei beni o di prestazione dei servizi	Chi ha percepito nel 2018 un reddito complessivo non superiore a 35mila euro, al lordo dei canoni di affitti brevi o con cedolare secca - Chi ha percepito nel 2018 un reddito complessivo tra 35mila e 50mila euro, al lordo dei canoni di affitti brevi o con cedolare secca e abbia chiuso la partita Iva tra il 23 febbraio e il 31 marzo 2020 oppure abbia ridotto o sospeso l'attività per Covid-19 con riduzione di almeno il 33% del reddito nel primo trimestre 2020 rispetto a quello di pari periodo 2019 (reddito individuato secondo il principio di cassa come differenza tra ricavi e compensi e spese sostenute nell'esercizio dell'attività)
<b>IMPORTO</b>		
1.000 euro	Variabile in relazione al calo del fatturato e a quello complessivo del 2019. Può essere erogato un importo tra il 10 e il 20% di quanto perso in aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, ma comunque il valore minimo è di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per altri soggetti	600 o 1.000 euro**

(\* ) Nell'ipotesi che restino invariate le regole reddituali del decreto interministeriale del 28 marzo, relativo all'indennità di marzo; (\*\* ) ancora da definire